

Allegato "A" alla raccolta n. 14.598

S T A T U T O

della Associazione Isola Tiberina

ARTICOLI:

- 1- Denominazione
- 2- Lingua
- 3- Istituzione e Sede
- 4- Scopi
- 5- Attività
- 6- Associati
- 7- Patrimonio
- 8- Organi dell'associazione
- 9- Assemblea Associati
- 10- Consiglio Direttivo
- 11- Presidente
- 12- Comitato Tecnico Scientifico
- 13- Direttore Esecutivo
- 14- Libri
- 15- Modifiche dello Statuto
- 16- Scioglimento Associazione
- 17- Disposizioni Finali

ARTICOLO UNO - Denominazione

E' costituita l' Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ISOLA TIBERINA" con durata illimitata, apolitica ed apartitica, regolata dalle norme di cui all'art. 36 c.c., nonché da quelle del presente Statuto.

ARTICOLO DUE - Lingua

La lingua ufficiale dell'Associazione è l'Italiano.

Le pubblicazioni potranno essere, oltre che in Italiano, anche in altre lingue.

ARTICOLO TRE - Istituzione e Sede

L'Associazione non ha fini di lucro.

La sua sede legale è a Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite altri Sedi operative in Italia ed all'estero.

ARTICOLO QUATTRO - Scopi

L'Associazione ha per scopo:

- a. la promozione degli studi e delle ricerche in ogni ambito di interesse per lo sviluppo, la conoscenza internazionale dell'Isola Tiberina nonché del proprio bacino fluviale, quale luogo e territorio storico-artistico e culturale;
- b. la sensibilizzazione della popolazione sui problemi dell'Isola e del proprio bacino fluviale e sul possibile sviluppo degli stessi;
- c. la diffusione di iniziative culturali, artistiche, letterarie, editoriali, sociali, ricreative, tecniche - scientifiche;
- d. lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze relative all'Isola Tiberina e al proprio bacino fluviale e la promozione di eventuali ricerche ed attività didattiche, scolasti-

- che ed accademiche aventi ad oggetto l'Isola;
- e. la promozione di collaborazioni e di scambi tra studiosi, interessati ed appassionati dell'Isola Tiberina, sia in ambito nazionale che internazionale, nonché di rapporti interdisciplinari in settori di ricerca che abbiano ad oggetto lo sviluppo o il miglioramento delle condizioni dell'Isola e del Tevere;
- f. la valorizzazione culturale, ambientale, urbanistica, turistica e sociale dell'Isola attraverso la collaborazione partneriale dei Soggetti che vi operano;
- g. la promozione di un modello di comunità e di *governance* attiva tra i soggetti operanti sull'Isola Tiberina per:
- I. la salvaguardia e la condivisione del bene comune costituito dal patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico e ambientale dell'Isola;
- II. l'innovazione dei metodi, delle tecnologie e delle forme organizzative negli ambiti operativi degli Associati in relazione al loro posizionamento sull'Isola;
- III. lo sviluppo dei legami collaborativi dell'Isola con la Città di Roma, le Città ed Enti dell'Europa e nel Mondo, l'Unione Europea, l'UNESCO ed altre istituzioni ed organizzazioni internazionali, nonché con i più ampi contesti internazionali relativi a quegli ambiti in cui si radicano le tradizioni e l'opera degli Associati.
- h. la promozione e coordinamento di attività e progettualità, di partenariati pubblico-privati e di iniziative di cittadinanza attiva, volte alla implementazione di politiche di integrazione sociale, anche di tipo immigratorio e di sviluppo urbano sostenibile.
- i. Il coordinamento delle attività proprie degli Associati al fine di far derivare da tale sinergia progetti ed attività volte allo sviluppo tecnico-scientifico, turistico, culturale, sociale, urbano, energetico, ambientale dell'Isola e del suo Bacino fluviale.
- l. Il coordinamento, realizzazione e vigilanza di attività o progetti di cui si è fatta già sperimentazione o di cui si sono realizzati degli studi sull'Isola o nel suo Bacino fluviale, in realtà topografiche e logistiche diverse, nazionali, comunitarie ed internazionali.
- m. La promozione di progettualità e partnership che valorizzino l'Isola Tiberina quale luogo per sperimentare la cooperazione e l'integrazione delle competenze e delle capacità degli Associati per iniziative di innovazione in campo sociale, urbano, ambientale, energetico, tecnico-scientifico, turistico e culturale, in ambito locale, nazionale, europeo e/o internazionale, interculturale ed interreligioso.

ARTICOLO CINQUE - Attività

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione può:

- a. ricercare e mantenere collegamenti con altre Organizzazioni, Associazioni, Comitati nazionali ed internazionali,

oltre che con Organi Ministeriali, Territoriali (Regioni, Province, Comuni), con le Sovrintendenze ai Beni Culturali interessate o gli Enti ed Organizzazioni anche Comunitari ed Internazionali, al fine di individuare problemi e possibilità di sviluppo dell'Isola Tiberina e del bacino fluviale della stessa, anche elaborando e/o partecipando a progetti di studio-ricerca e di innovazione scientifica, culturale, tecnologica, ambientale ed organizzativa;

b. curare in proprio la pubblicazione di Periodici, Notiziari o altro tipo di Materiale Bibliografico, Iconografico e Documentario per diffondere notizie e per ospitare articoli e scritti degli Associati o di Collaboratori Esterni;

c. sviluppare la raccolta e la diffusione delle informazioni attinenti all'Isola ed al suo bacino fluviale attraverso attività promozionale;

d. partecipare ad eventi di comunicazione e di promozione nazionali, europei e internazionali negli ambiti di interesse;

e. ricevere e/o gestire finanziamenti e/o contributi pubblici, e/o privati italiani ed esteri, e/o dell'Unione Europea e/o Istituzioni Internazionali, avuti anche per effetto della partecipazione dell'Associazione direttamente o attraverso gemellaggi e/o altre associazioni, consorzi o enti giuridici di qualsiasi natura, a gare, procedure amministrative di ogni tipo, concorsi, premi, accordi, intese e convenzioni in conseguenza della presentazione di progetti urbani, nazionali e/o europei di carattere scientifico, tecnologico, storico, sociale, energetico, ambientale, turistico e/o culturale, volti allo sviluppo ed alla realizzazione di utilità per l'Isola, il suo Municipio di riferimento e/o per il bacino fluviale del Tevere;

f. partecipare ed agire con reti di associazioni, studiosi, persone fisiche e giuridiche ed Enti di tipo locale, nazionale, europeo e internazionale, al fine di realizzare gli scopi dell'Associazione;

g. promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita, della tutela e la fruibilità turistica dell'Isola, ivi compresi pellegrinaggi e turismo religioso in genere;

h. fornire servizi agli associati o a terzi, di natura culturale, turistica, tecnica e scientifica;

i. compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria necessaria agli scopi dell'Associazione;

j. promuovere, organizzare e realizzare:

I. attività culturali nel settore musicale, letterario, teatrale, delle arti visive, cinematografiche, televisive e grafiche;

II. convegni, riunioni, seminari, mostre, visite o altre manifestazioni, anche pubbliche, su argomenti aventi ad oggetto profili storici, religiosi, artistici, urbanistici, culturali, di rinnovamento energetico dell'Isola, oltre a raccogliere e diffondere informazioni utili a creare una

raccolta, eventualmente anche virtuale, utilizzando spazi web, di ogni informazione scientifica, storica, paesaggistica, letteraria avente quale riferimento l'Isola e/o il proprio bacino fluviale;

III. ricerche socio-economiche-territoriali volte ad individuare i bisogni dell'Isola e/o del Tevere ed a fornire indicazioni per il soddisfacimento di essi;

IV. promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita, della tutela e la fruibilità turistica dell'Isola e del proprio bacino fluviale;

V. fornire servizi agli Associati di natura culturale, tecnica e scientifica;

VI. creare e gestire appositi siti WEB, profili di social network e applicazioni informatiche e di social-media;

VII. modernizzare i Siti WEB "www.ISOLATIBERINA.it" e "org" per continuare a documentare, tra l'altro, la Storia dell'Isola Tiberina e del Tevere con la relativa bibliografia, i miti e le tradizioni ad essi inerenti, le opere artistiche che li hanno raffigurati nonché i loro percorsi storico-culturali e turistici nonché l'attività dell'Associazione e gli eventi, manifestazioni culturali correlati.

VIII. partecipare ad iniziative pubbliche e private di volontariato;

IX. promuovere o partecipare ad iniziative di fund raising e di crowdfunding.

ARTICOLO SEI - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda scritta, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino le finalità e non siano soggetti di un possibile conflitto d'interessi con essi.

I soggetti che vogliono prendere parte all'Associazione dovranno presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'Organo direttivo potrà negare l'ingresso con decisione motivata.

La qualità di Associato è perduta:

a. per volontarie dimissioni, rese note al Presidente con formale comunicazione inviata via PEC o raccomandata a.r. che avranno decorrenza dalla fine dell'anno sociale in corso;

b. per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo sia in caso di mancato pagamento della quota associativa che per accertata mancanza di interesse al perseguimento degli scopi sociali;

c. per esclusione, disposta dall'organo direttivo per indegnità morale o per accertato comportamento contrario agli scopi dell'Associazione; l'esclusione ha effetto immediato.

Il provvedimento che dà atto dell'avvenuta esclusione o della decadenza dell'Associato è reso noto a quest'ultimo con Raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso gli indirizzi dichiarati nel libro dagli Associati, a cura del Presi-

dente.

Nella prima riunione dell'Assemblea di ogni anno il Presidente dell'Associazione presenterà l'elenco aggiornato degli Associati affinché quest'ultima prenda atto delle eventuali variazioni nominative.

L'Associato dimissionario, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può richiedere il rimborso della quota associativa versata.

E' obbligo di ciascun Associato comunicare al Presidente dell'Associazione, che ne prenderà nota nel Libro Associati, l'indicazione dei propri contatti, quali indirizzo *eMail* e posta elettronica *certificata*, segnalando tempestivamente ogni modifica.

ARTICOLO SETTE - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative, da ogni altro provento, versamento o contributo versato da parte di persone giuridiche o fisiche private o da enti pubblici, di ogni tipo;
- b. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali fonti di riserva costituite da eccedenze di bilancio;
- d. da eventuali donazioni, lasciti, o erogazioni;
- e. dai proventi della partecipazione a Bandi cittadini, nazionali, comunitari e/o internazionali;
- f. da eventuali sponsorizzazioni delle attività che verranno poste in essere.

L'organo direttivo determinerà la quota annuale dovuta da ciascun associato, dandone indicazione nella sede dell'associazione mediante avviso scritto.

L'esercizio dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO OTTO - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente.

ARTICOLO NOVE - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dagli iscritti in regola con i versamenti, se richiesti, e vi partecipano tutti con diritto di voto.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero in caso di loro assenza o impedimento, dall'associato nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea nominerà di volta in volta un Segretario, anche non socio, con il compito di provvedere alla redazione dell'incontro, il cui verbale sarà sottoscritto dallo stesso Segretario e da colui che ha presieduto l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso inviato almeno sei giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento sulla base dei contatti dichiarati ed annotati nel libro associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il di primo marzo e delibera, sul rendiconto economico e finanziario, sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo, sulla nomina di quest'ultimo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

La seconda convocazione potrà avvenire anche mezza ora dopo la prima convocazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei Soci:

- a. delibera sulle modifiche statutarie, sull'approvazione e le modificazioni dei regolamenti;
- b. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore;
- c. nomina il Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulle questioni che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre alla Assemblea degli Associati;
- e. approva il rendiconto economico finanziario preparato dal Consiglio Direttivo;
- f. delibera sull'utilizzazione del patrimonio che è, comunque, destinato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, quando lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei membri del Consiglio Direttivo ovvero dalla maggioranza più uno dei soci aventi diritto al voto.

E' ammessa 1 (una) delega per ogni Associato a partecipare all'Assemblea, da farsi per iscritto e da depositare agli atti dell'Associazione.

ARTICOLO DIECI - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da, minimo, 3 (tre) e, massimo, 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea tra gli Associati e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione

e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, secondo le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea degli Associati. Le delibere dell'organo direttivo saranno valide anche se prive di previa convocazione ove le stesse siano totalitarie.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono oggetto di verbalizzazione in un apposito libro a cura, di norma, del membro più giovane dell'organo direttivo.

Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo, non partecipino a tre riunioni, senza valida giustificazione, decadono dalla carica ed il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, convocherà l'Assemblea dei Soci per le decisioni del caso ed eventualmente per la nomina di nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo ha ogni potere ordinario e straordinario di amministrazione dell'Associazione, con facoltà di delegare tali poteri, in tutto o in parte, al Presidente.


In particolare:

- a. predispone i programmi dell'Associazione;
- b. elabora i programmi di attività ed approva i programmi di spesa;
- c. nomina il Direttore Esecutivo, i responsabili delle iniziative e può eventualmente assumere e licenziare i dipendenti e stabilirne il compenso o affidare incarichi remunerati a professionisti la cui opera sia di utilità alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- d. nomina il Comitato Tecnico Scientifico;
- e. ha i poteri organizzativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione per il raggiungimento dei fini che essa si propone;
- f. fissa le quote di partecipazione all'Associazione;
- g. delibera l'ammissione dei Soci;
- h. redige il rendiconto economico e finanziario corredandolo di una relazione;
- i. predispone la redazione o la modifica del regolamento dell'Associazione, ove occorra e lo presenta per l'approvazione all'Assemblea.

ARTICOLO UNDICI - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, in giudizio ed ha potere di firma per la stessa, è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento momentaneo del Presidente le sue funzioni sono demandate al Vice-Presidente, o in caso d'impedimento di quest'ultimo, al più anziano dei membri del Consiglio Direttivo. L'impedimento momentaneo del Presidente



non può prolungarsi oltre otto mesi, trascorsi i quali, il soggetto s'intende decaduto dalla carica e il Consiglio Direttivo procede ad una nuova nomina.

Nel caso di dimissioni del Presidente le sue funzioni verranno espletate temporaneamente dal Vice-Presidente, il quale convocherà al più presto l'Assemblea dei Soci per eleggere un nuovo Consigliere e successivamente il Consiglio Direttivo al fine di eleggere il nuovo Presidente.

Il Presidente può in particolare:

- a. convocare l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e curarne l'esecuzione delle delibere;
- b. gestire, su delega del Consiglio Direttivo, il patrimonio dell'Associazione;
- c. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, agire su di essi, incassare somme per qualsiasi importo e rilasciarne quietanza liberatoria agli associati, ad Enti Pubblici ed a Privati, ritirare da qualsiasi ufficio pubblico o privato corrispondenza ordinaria, raccomandate, vaglia e valori, pacchi e merce di qualsiasi genere rilasciandone scarico;
- d. provvedere ai pagamenti dovuti;
- e. presentare domande, istanze, progetti utili a partecipare a gare, concorsi, premi ed ogni altra procedura amministrativa in nome e per conto dell'Associazione;
- f. curare gli incassi, tra i quali quelli relativi alla quota annuale, ed i relativi documenti oltre ad effettuare materialmente operazioni di cassa.

Il Presidente ha il diritto di voto sia in Assemblea che in Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO DODICI - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico e Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) e da un massimo di 9 (nove) soggetti, persone fisiche, giuridiche o enti, scelti dal Consiglio Direttivo tra persone la cui professionalità è indiscussa e l'onorabilità illibata, ha funzione consultive rispetto l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo; dura in carica un anno e i relative membri possono essere rinominati.

ARTICOLO TREDICI - Direttore Esecutivo

Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento della propria attività e nel conseguimento degli scopi sociali nomina un Associato o un terzo conferendogli compiti di promozione e coordinamento nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente o, in sua assenza, dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Esecutivo, ove non associato o consigliere, potrà partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Potrà durare in carica minimo sei mesi e massimo tre anni, con la possibilità di rinomina. La propria attività potrà essere remunerata su deci-

sione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO QUATTORDICI - Libri

Il "Libro Verbali del Consiglio Direttivo" - a cura di un membro del medesimo organo o, se delegato dal Presidente, del Direttore Esecutivo - nonché il "Libro Verbali Assemblea", il "Libro Cassa", il "Libro Associati" - a cura del Presidente - vengono conservati presso la Sede principale dell'Associazione o in altra Sede concordata dal Consiglio Direttivo, e potranno essere consultati in ogni momento dagli Associati previa richiesta e appuntamento concordato con il Presidente.

ARTICOLO QUINDICI - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di due terzi dei Partecipanti.

ARTICOLO SEDICI - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In tale caso i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ARTICOLO DICIASSETTE - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia.

F.to Luca Fornari

F.to Antonio Sgobbo notaio